



STRUMENTI

CREDITI E DEBITI: VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO E RIFLESSI FISCALI

Data ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2020

INDICE

CREDITI E DEBITI: VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO E RIFLESSI FISCALI

1. PREMESSA.....	3
2. SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI	3
3. TIPOLOGIE DI CREDITI E DEBITI INTERESSATI	3
4. I CREDITI.....	4
5. I DEBITI.....	7
6. ASPETTI FISCALI	8

1. PREMESSA

In applicazione del generale principio di “prevalenza della sostanza sulla forma”, l’articolo 2423-bis, comma 1, il numero 1-bis), del codice civile prevede che, nel bilancio d’esercizio, “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.

Il principio di “prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli giuridico-formali” è stato recepito in vari principi contabili, tra i quali l’OIC 19 (ai fini della valutazione dei “debiti”) e l’OIC 15 (per la valutazione dei “crediti”).

Coerentemente con quanto sopra, l’articolo 2426, comma 1, n. 8), del codice civile prevede che “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”¹.

2. SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI

La valutazione dei crediti e dei debiti in base al criterio del costo ammortizzato è applicabile, in via obbligatoria:

- alle società che redigono il **bilancio in forma ordinaria**;
- a partire dalle operazioni effettuate con riferimento ai bilanci che hanno avuto inizio dal **1 gennaio 2016** (viceversa, i crediti e debiti sorti in precedenza possono continuare ad essere contabilizzati sulla base delle regole applicate nei bilanci precedenti, ovvero in base al relativo valore nominale)².

Si ricorda che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ai sensi dell’articolo 2346-bis, comma 7, del codice civile) e le “micro-imprese” (ai sensi dell’articolo 2435-ter, del codice civile) hanno la facoltà di non applicare questo criterio e, pertanto, possono ancora valutare crediti e debiti in base al relativo valore nominale.

3. TIPOLOGIE DI CREDITI E DEBITI INTERESSATI

Le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria devono applicare il **costo ammortizzato** ai crediti (Oic 15) e ai debiti (Oic 19) che derivano da **dilazioni commerciali** ovvero da **operazioni di natura finanziaria**, se infruttifere o comunque caratterizzate da tassi di interesse significativamente diversi da quelli di mercato.

Al contrario, l’attualizzazione può non essere applicata (con conseguente possibilità di valutazione dei crediti e debiti in base al relativo valore nominale) se i relativi effetti sono irrilevanti rispetto al valore nominale dei crediti, ovvero in particolare³:

- per i crediti/debiti con scadenza inferiore a 12 mesi;
- per i crediti/debiti di durata superiore a 12 mesi: se i costi di transazione ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo e il tasso d’interesse desumibile dal contratto non differisce significativamente dal tasso di mercato.

¹ Per completezza ricordiamo che il criterio del costo ammortizzato è applicabile anche ai fini della valutazione delle partecipazioni (documento OIC 21).

² Articolo 12, comma 2, l D. Lgs. n. 139/2015: “le modificazioni previste dal presente decreto all’articolo 2426, comma 1, numeri 1) ... e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio”.

³ Principio contabile OIC 19 (debiti), paragrafi 42 e 45 e paragrafi 33 e 42 del Principio contabile OIC 15 (crediti).

4. I CREDITI

Le disposizioni relative al calcolo del costo ammortizzato devono essere applicate per la rilevazione iniziale e la successiva valutazione di tutti i crediti che sono classificati in corrispondenza delle voci B.III.2) e C.II) dell'attivo dello stato patrimoniale.

Rispetto alla rilevazione dei crediti sulla base del valore nominale, l'adozione del criterio del costo ammortizzato con attualizzazione presenta in sostanza due rilevanti differenze costituite da:

- l'obbligo di scorporare la **componente finanziaria implicita** dal valore nominale dei crediti o dei debiti attualizzando al tasso di mercato i relativi flussi futuri;
- far concorrere i **costi di transazione** alla formazione del risultato di esercizio lungo la durata attesa del credito o del debito con una logica finanziaria.

La prima cosa da fare per applicare il criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti, è effettuare la rilevazione iniziale del credito:

- in base al relativo **valore nominale**, al netto di premi, sconti, abbuoni;
- inclusi i costi che sono direttamente attribuibili alla transazione⁴ che ha generato il credito (ovvero le commissioni attive e passive pagate a soggetti terzi e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza, Viceversa, non sono tali i premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte)⁵.

Successivamente, gli interessi attivi (calcolati al tasso nominale) devono essere "rettificati" per tenere conto dell'ammortamento dei costi di transazione e delle commissioni lungo tutta la durata del credito. In questo modo si viene a determinare il **tasso di interesse effettivo** costante per tutto il periodo in cui è concesso il credito⁶ (questa rettifica è giustificata dall'esigenza di cogliere la sostanza economica dell'operazione).

Nello specifico, il **tasso di interesse effettivo**:

- è il tasso che attualizza esattamente i **pagamenti o incassi futuri stimati** lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria (IAS 39, paragrafo 9);
- è **costante** lungo tutta la durata del credito;
- è calcolato al momento della **prima rilevazione del credito**;
- coincide con il **tasso interno di rendimento**, ovvero il tasso che rende uguale il valore attuale dei flussi di cassa derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale (in assenza di costi di transazione, di commissioni e di ogni altra possibile differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza del credito, il tasso di interesse effettivo è pari all'eventuale tasso di interesse nominale, rappresentato, ad esempio, in caso di crediti commerciali, dal tasso per la dilazione di pagamento concessa al cliente).

In estrema sintesi, quindi, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato consiste nell'imputare i costi di transazione lungo la vita utile del credito/debito/titolo (e non più tra le immobilizzazioni immateriali), e di iscrivere a conto economico l'interesse effettivo e non quello derivante dagli accordi negoziali.

Considerato che, come visto sopra, l'interesse rilevato a conto economico è quello effettivo e non quello nominale concordato tra le parti, alla fine dell'esercizio sarà necessario rilevare due diverse scritture contabili.

⁴ Possono definirsi tali i "costi non marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria" (OIC 15, paragrafo 19).

⁵ In definitiva, i costi di transazione, che prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 139/2015 dovevano essere contabilizzati come oneri pluriennali comuni a più esercizi e ammortizzati per un periodo pari alla durata del credito o del debito, devono essere sommati o sottratti, rispettivamente al valore iniziale di iscrizione del credito o del debito.

⁶ Si veda anche la circolare Assonime 21 giugno 2017 n. 14, paragrafo 4.2.

Nella prima nello stato patrimoniale occorrerà registrare l'incasso degli interessi attivi nominali come definiti nel contratto.

Banca c/c	a	Credito verso terzi
-----------	---	---------------------

Nella seconda, invece, in conto economico occorrerà registrare gli interessi calcolati con il TIR.

Credito verso terzi	a	Interessi attivi
---------------------	---	------------------

Esempio

Una società Alfa Spa ha erogato un finanziamento a tasso significativamente diverso da quello di mercato avente le seguenti caratteristiche:

- valore nominale del finanziamento 1.000;
- costi di transazione 15;
- tasso di interesse nominale 2%;
- tasso di interesse desumibile dal contratto 2%;
- interessi attivi incassati posticipatamente al 31/12 di ogni anno;
- durata del finanziamento 5 anni;
- rimborso del capitale alla scadenza del quinto anno;
- tasso di interesse di mercato 4%.

Sul piano applicativo gli OIC prevedono la necessità di procedere all'attualizzazione e, successivamente, all'applicazione del costo ammortizzato.

Nel caso di tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, è necessario attualizzare tutti i flussi finanziari futuri derivanti dal credito, rappresentati:

- dall'ammontare annuo di interessi pari a 20 ($1.000 \times 2\%$)
- dal valore nominale del finanziamento pari a 1.000

L'attualizzazione comporta per l'impresa finanziatrice la rilevazione di un componente finanziario negativo (c.d. "day one loss") pari a 89,03 di immediata imputazione a conto economico al momento della rilevazione iniziale.

Successivamente:

- il soggetto che eroga denaro deve aggiungere al valore iniziale del credito i costi di transazione sostenuti;
- il soggetto che riceve denaro deve sottrarre dal valore delle somme ricevute quelle di cui, a sua volta, ha dovuto privarsi a causa del sostenimento di costi di transazione.

Riprendendo i dati dell'esempio, pertanto, al valore del credito ottenuto mediante il processo di attualizzazione devono essere sommati i costi di transazione come segue:

La scrittura contabile che la società finanziatrice effettua è la seguente:

#	a	#		1.015,00
Oneri finanziari			89,03	
Immobilizzazioni finanziarie (crediti v/altri)	a		925,97	
		Debiti v/fornitori (costi di transazione)	15,00	
		Disponibilità liquide	1.000,00	

Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, è necessario procedere alla determinazione del **tasso di interesse effettivo**, ossia quel tasso che, applicato costantemente per tutta la durata del credito (o del debito), rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri previsti dal contratto e il suo valore di rilevazione iniziale.

In assenza di costi di transazione (o in presenza di costi di transazione non rilevanti) il tasso di interesse effettivo coincide con il tasso di interesse di mercato.

Successivamente, in ciascun esercizio è necessario calcolare gli interessi attivi moltiplicando il tasso di interesse effettivo per il valore contabile iniziale del credito. Gli interessi sono rilevati a conto economico e per la differenza rispetto agli interessi nominali, vanno a rettificare il valore contabile del credito come segue:

Esercizio	Valore contabile del credito dell'esercizio all'inizio (A)	Interessi attivi al tasso di interesse effettivo (B) = A x 3,6464%	Flussi finanziari in entrata (C)	Valore contabile alla fine dell'esercizio (D) = A+B+C
1	925,97	33,76	(20)	939,73
2	939,97	34,27	(20)	954,00
3	954,00	34,79	(20)	968,79
4	968,79	35,33	(20)	984,12
5	984,12	35,88	(20)	0

La scrittura contabile che la società finanziatrice effettua al termine del primo esercizio, per rilevare gli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo e l'incasso degli interessi attivi nominali, è la seguente:

Immobilizzazioni finanziarie (crediti vs/altri)	a	Proventi finanziari		33,76
---	---	---------------------	--	-------

Disponibilità liquide	a	Immobilizzazioni finanziarie (crediti vs altri)		20,00
-----------------------	---	---	--	-------

Scritture contabili analoghe, salvo il diverso importo degli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo, sono effettuate al termine del secondo (34,27), terzo (34,79), quarto (35,33).

Le scritture contabili che la società finanziatrice effettua al termine del quinto esercizio, per rilevare gli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo e l'incasso degli interessi attivi nominali e del credito, sono le seguenti:

Immobilizzazioni finanziarie (crediti vs/ altri)	a	Proventi finanziari		35,88
--	---	---------------------	--	-------

Disponibilità liquide	a	Immobilizzazioni finanziarie (crediti vs altri)		1.020,00
-----------------------	---	---	--	----------

5. I DEBITI

Al momento della prima iscrizione in bilancio, i debiti devono essere iscritti nel bilancio d'esercizio al relativo **valore nominale**, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito, compresi i costi di transazione (spese di istruttoria, oneri di perizia del valore dell'immobile e altri costi accessori per l'ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari), le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione (es.: spese legali e commissioni iniziali) sostenuti per l'emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza.

Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al **valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di interesse effettivo** (inteso come il tasso di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il valore di rilevazione iniziale).

L'attualizzazione comporta la rilevazione iniziale del debito ad un valore inferiore rispetto al suo valore a scadenza. Il trattamento contabile della differenza varia a seconda della tipologia di debito. In tal senso, infatti:

- **per i debiti commerciali scadenti oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale**, il debito viene rilevato "direttamente" al valore attualizzato; la differenza tra il valore di rilevazione iniziale così ottenuto e il valore a termine viene rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo;
- **per i debiti finanziari scadenti oltre i 12 mesi**: la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale e, successivamente, si procede alla determinazione della quota di interessi passivi da iscrivere a conto economico utilizzando anche in questo caso il tasso di interesse effettivo.

La differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata direttamente nel patrimonio netto se si tratta di un debito nei confronti di una società appartenente al medesimo gruppo e dalle evidenze disponibili (ad esempio verbali del Consiglio di Amministrazione, struttura del gruppo, situazione economica e finanziaria dell'impresa, elementi del contratto, ecc.) è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società.

L'attualizzazione dei debiti al tasso di interesse di mercato non si applica per i debiti con scadenza entro i 12 mesi dalla data della rilevazione iniziale e in tutti i casi in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. In tal caso, se il debito con scadenza oltre i 12 mesi presenta dei costi di transazione non di scarso rilievo la rilevazione iniziale del debito avviene con l'utilizzo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione. Se anche i costi di transazione sono di scarso rilievo, l'iscrizione del debito avviene al valore nominale senza applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

Ai fini della valutazione dei debiti attraverso l'adozione del criterio del costo ammortizzato è necessario:

- determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio;
- aggiungere l'ammontare degli interessi calcolati, al valore contabile del debito;
- sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.

Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente e il tasso di interesse effettivo va ricalcolato.

Considerato che l'interesse che deve essere rilevato nel Conto Economico è quello effettivo e non quello nominale concordato tra le parti, alla fine dell'esercizio sarà necessario fare due diverse scritture contabili. Nella prima si registra nello stato patrimoniale l'esborso degli interessi passivi come definito nel contratto.

Debito verso terzi	a	Banca c/c
--------------------	---	-----------

Nella seconda invece si registrano in Conto Economico gli interessi calcolati con il TIR.

Interessi passivi	A	Debito verso terzi
-------------------	---	--------------------

6. ASPETTI FISCALI

Il coordinamento tra la disciplina del reddito di impresa e le regole di redazione del bilancio d'esercizio è stato assicurato introducendo nel corpo dell'articolo 83 del Tuir il principio di "derivazione rafforzata" anche per i contribuenti che applicano i principi contabili italiani (viceversa, in precedenza, questo principio valeva esclusivamente per i soggetti *las adopter*). Sulla base di questo principio, anche in deroga alle disposizioni del Tuir in materia di reddito di impresa, ai fini fiscali valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio che sono previsti dai Principi contabili.

Il criterio di derivazione rafforzata non riguarda le micro-imprese (ex articolo 2435-ter, codice civile) che, di conseguenza, continuano a determinare il reddito di impresa applicando tutte le regole del Tuir.

Con l'introduzione di questo principio, i criteri di valutazione del bilancio d'esercizio assumono rilevanza anche sul piano fiscale⁷.

Ciò significa che i crediti e debiti valorizzati in base al criterio del costo ammortizzato (illustrato ai precedenti paragrafi) assumono rilevanza anche ai fini fiscali e, pertanto:

- gli interessi attivi sui crediti commerciali (esplicitati in sede di attualizzazione) rilevano ai fini dell'articolo 96 del TUIR;

⁷ Articolo 2, comma 1, lettera a), D.M. 3 agosto 2017.

- gli interessi passivi sui debiti commerciali (scorporati) non assumono rilevanza in quanto espressamente esclusi dall'articolo 96 del TUIR.

Per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, il valore fiscale del credito in base al quale calcolare l'importo delle svalutazioni (ex art. 106 comma 1 del TUIR) e delle perdite (ex articolo 101, comma 5, del TUIR) deducibili è quello desunto dalla corretta applicazione del criterio del costo ammortizzato⁸.

Questa impostazione non è applicabile nell'ipotesi di finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi "significativamente" diversi da quelli di mercato con rilevazione di componenti a Stato patrimoniale. In questo caso, infatti, l'articolo 5, comma 4-bis, del DM 8 giugno 2011 implica la sterilizzazione, ai fini fiscali, degli effetti derivanti dalla contabilizzazione dei finanziamenti al costo ammortizzato, con il risultato che valore nominale (o di acquisizione) e valore fiscale del credito continuano a coincidere.

Si ricorda, infine, che l'applicazione del criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti / debiti comporta che i costi di transazione assumono la qualifica di minori interessi attivi (e non più di costi per servizi da addebitare gradualmente a conto economico attraverso la tecnica dei risconti o l'ammortamento di oneri capitalizzati).

⁸ Risposta Ag. Entrate ai quesiti di Telefisco 2018.